

N. R.G. notizie di reato
N. R. G. dibattimento
N. Reg. Esecuzione
N. Campione Penale

Sentenza N. _____
del _____



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Depositata in Cancelleria
oggi

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Patrizia Godani
Notificato estratto
contumaciale addi _____

IL CANCELLIERE

li
fatta scheda

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale CONTRO:

Passata in giudicato
addi _____

IL CANCELLIERE

c.p.p. _____, nato a _____, elettivamente domiciliato ex art.161

Difeso di fiducia dall'avv. Massimo Boggio del foro di Genova

LIBERO - ASSENTE (in prosec.)

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 22 D. Lgs 286/98 poiché, in qualità di titolare della ditta con sede in _____, occupava alle proprie dipendenze, in qualità di operai, i seguenti cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno:

nel gennaio e febbraio 2007.

CONCLUSIONI

IL P.M. chiede previa concessione delle attenuanti generiche la condanna dell'imputato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda per la parte di imputazione relativa a _____
Chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per la parte di imputazione relativa a _____

DIFESA chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per l'imputazione relativa a _____ e perché il fatto non sussiste per l'imputazione relativa a _____ e comunque per non aver commesso il fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16.11.2007 il Giudice per le Indagini preliminari dispose che
- opponente avverso il decreto penale di condanna n. 723 del 13.3.2007 - fosse citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 22 comma 12 del d.lg. 286/98.

All'udienza dibattimentale del 4.3.2008, fu dichiarata la contumacia dell'imputato (regolarmente citato e non comparso senza addurre legittimo impedimento). Il procedimento fu quindi rinviato, senza apertura del dibattimento, all'11.11.2008 e poi, a causa del trasferimento ad altro Ufficio del Giudice designato, al 27.11.2008.

Nel corso delle successive udienze (cui l'imputato è comparso con conseguente revoca della dichiarazione di contumacia) è stato aperto il dibattimento, le parti hanno formulato le richieste di prova, è stata acquisita documentazione relativa alla e al contratto di lavoro stipulato tra la società stessa e sono stati esaminati i testi d'accusa

Sull'accordo delle parti, terminata l'escussione dei testi dell'accusa, sono stati eseguiti accertamenti presso la Questura di Genova al fine di verificare se all'epoca dei fatti fosse in regola col permesso di soggiorno.

Sono stati infine esaminati i testimoni della difesa e, ai sensi dell'art. 464 comma 3 c.p.p., il decreto penale di condanna n. 2138/2007, è stato revocato.

Terminata l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e questo giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservandosi di depositare la motivazione entro i termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel gennaio del 2007 il Brig. dell'Ispettorato del Lavoro insieme al Car e ad altri militari in servizio presso la Stazione Carabinieri di eseguì un sopralluogo presso la sede della al fine di verificare se presso quella ditta fossero occupati lavoratori extracomunitari irregolari.

Sentiti quali testimoni in udienza, hanno riferito di aver identificato tutti i lavoratori che erano presenti presso la sede della ditta (circa 40), tre dei quali erano privi di permesso di soggiorno.

Di questi tre lavoratori, uno solo - e precisamente - era dipendente della , gli altri, infatti, erano dipendenti di due ditte che operavano all'interno della ed effettuavano lavori di pulizia e di movimentazione di bancali).

Come è stato riferito dai testi e come risulta dalla documentazione prodotta in udienza, nato in era dipendente della dal 1.4.2005. Egli era stato assunto con contratto a tempo determinato - convertito il 30.9.2005 in un contratto a tempo indeterminato - e la sua qualifica era quella di operaio, addetto a mansioni di carico e scarico.

Le indagini svolte presso la Questura di Genova hanno chiarito che, quando fu assunto, non era in regola con il permesso di soggiorno. Egli infatti aveva ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico dichiarandosi cittadino del ma il permesso - valido dal 10.1.2002 al 10.3.2003 - non gli era stato rinnovato.

Risulta dagli atti che al momento dell'assunzione consegnò al datore di lavoro un tagliando attestante che il 5.11.2002 egli aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno. Tale tagliando fu allegato alla comunicazione di assunzione che la inviò al centro per l'impiego della Provincia di Genova.

2

PE

sentito in udienza in qualità di testimone, ha riferito che era lui ad occuparsi delle assunzioni in sostituzione del figlio (Amministratore unico della società dal 1987) e ha dichiarato che nel 2005 aveva deciso di assumere alcuni lavoratori extracomunitari che avevano operato presso lo stabilimento di svolgendo lavori appaltati a ditte esterne.

Tutti i lavoratori cui era stata offerta l'assunzione avevano consegnato il proprio permesso di soggiorno tranne che aveva consegnato una ricevuta con un timbro della Questura di Genova. Non sapendo come regolarsi, aveva mostrato la ricevuta a consulente esterno della società, e gli aveva chiesto di assumere informazioni presso gli uffici competenti. aveva telefonato al Centro per l'impiego della Provincia e gli era stato detto che la ricevuta prodotta dal lavoratore ne consentiva l'assunzione.

Quanto sostenuto dal teste trova riscontro nella documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento. Come si è detto, infatti, copia della ricevuta di cui si tratta fu allegata alla comunicazione di assunzione del lavoratore che fu regolarmente trasmessa al Centro per l'impiego della Provincia di Genova.

Il nome di del resto, compare nel libro matricola della società e - come risulta dalle copie degli statini allegate agli atti - egli riceveva regolare retribuzione mensile e gli venivano versati i contributi previdenziali e assistenziali.

Ciò rende evidente che il datore di lavoro era inconsapevole del fatto che l'assunzione di potesse non essere regolare e che egli fosse privo del permesso di soggiorno

La ricevuta consegnata da ai fini dell'assunzione risaliva al novembre 2002 e sulla stessa compariva la dicitura "non sostituisce la copia del permesso di soggiorno per l'interessato". Ciò avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro ad assumere informazioni più precise, sicché deve concludersi che l'assunzione di fu determinata da negligenza ed imperizia del datore di lavoro.

Si tratta dunque di un comportamento colposo che costituiva reato fino a quando l'art. 22 comma 12 del dlgs. 286/98 (che prevedeva un illecito contravvenzionale punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa) è stato modificato, sostituendo alla contravvenzione un delitto punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di € 5000 per ogni lavoratore impiegato (la modifica è stata introdotta dalla legge 24.7.2008 n. 125 che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 23.5.2008).

Il fatto per cui si procede è dunque attualmente punito soltanto a titolo di dolo e, nella forma colposa, non è più previsto dalla legge come reato.

Nel caso di specie, pertanto, si deve applicare l'art. 2 comma 2 c.p. e va mandato assolto dall'accusa di aver occupato alle proprie dipendenze il cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno. Si tratta, invero, di un fatto commesso per colpa che, secondo la legge attualmente vigente, non costituisce reato.

Come risulta dalla lettura del capo d'imputazione, il P.M. ha contestato a - quale legale rappresentante della - di aver assunto alle proprie dipendenze, benché fosse privo del permesso di soggiorno, anche un altro lavoratore straniero:

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso che la decisione di eseguire un controllo ispettivo presso la sede della fu adottata, tra l'altro, sulla base delle dichiarazioni rese da due cittadini extracomunitari occasionalmente fermati dai Carabinieri

Il teste ha riferito che nel corso dell'ispezione si cercò di verificare se fossero stati occupati presso la ditta, ma senza esito. infatti non era presente nello stabilimento e non furono trovati cartellini marcatempo riferibili a lui.

Analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste il quale ha dichiarato di non aver identificato presso la sede della ditta un e di non aver svolto accertamenti su un eventuale rapporto di lavoro esistente tra questa persona e la

Da quanto esposto emerge che va mandato assolto anche dall'accusa di aver assunto alle proprie dipendenze il cittadino albanese. L'istruttoria dibattimentale, infatti, non ha fornito alcun riscontro all'ipotesi accusatoria e non è stata provata la sussistenza del fatto.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica


Visto l'art. 530 commi 1 e 2 c.p.p. e l'art. 2 comma 2 c.p.

ASSOLVE

dall'imputazione ascrittagli, quanto al dipendente perché il fatto non sussiste, quanto al dipendente perché il fatto non costituisce reato.

Genova

IL CANCELLIERE C1
Patrizia Godani



Il Giudice
dott.ssa Lucia Vignale